

Gli ostacoli alla quotazione

Anche la Ue si interroga sulle difficoltà in merito all' accesso al listino Tra la fine dello scorso anno e l' inizio del 2008 l' Esmas ha condotto una pubblica consultazione sul tema della quotazione delle **piccole e medie imprese** (Building a proportionate regulatory environment to support Sme listing). L' idea era quindi quella di un' azione per costruire un ambiente regolamentare proporzionato alle **Pmi**, per favorirne la quotazione. La consultazione si è conclusa il 28 febbraio e intanto l' Esmas ha pubblicato anche gli esiti della consultazione. Alla domanda sulle cause delle poche **imprese** che nella Ue accedano alla quotazione, gli enti che hanno risposto hanno dato le seguenti tre spiegazioni: gli alti costi per adeguarsi alla normativa specialmente per quanto riguarda le azioni; la disponibilità di risorse alternative per il finanziamento delle **Pmi**; la scarsa consapevolezza delle **imprese** medio-piccole circa i benefici del mercato azionario. Nelle risposta "libera" a questo quesito, i partecipanti alla consultazione hanno risposto: i costi amministrativi derivanti dalla corrente legislazione, la perdita di privacy dovuta alla trasparenza e alle richieste di disclosure, la perdita di indipendenza. E tra i motivi che spiegavano la difficoltà di accesso degli investitori istituzionali e retail ai titoli delle **Pmi**, al primo posto spicca la loro scarsa liquidità. Ora occorrerà vedere come l' Esmas terrà conto di queste indicazioni. Ma intanto il problema anche in Europa è posto. Intanto in Italia la legge di Bilancio 2018 ha messo in cantiere delle agevolazioni per le **imprese** che si quotano. Sul decreto attuativo c' erano state alcune osservazioni, che però non hanno trovato riscontro nel testo definitivo. In particolare Assonime aveva osservato che «il beneficio dovrebbe essere riconosciuto sia nel caso in cui una società si trasferisca dal Mtf al mercato regolamentato, sia qualora compia il percorso inverso. Parimenti il beneficio dovrebbe essere riconosciuto anche nel caso in cui la società, per esempio, abbia già solo strumenti di debito quotati (per esempio sul Mtf, Extramot) e intenda avviare un processo di quotazione dell' equity (per esempio su Mta) oppure nel caso



in cui abbia quotato strumenti di debito (per esempio su Extramot) e intenda quotare il debito sul mercato regolamentato (Mot)». Il ragionamento si basava sul fatto che in queste occasioni le spese di consulenza vengono ripetute e quindi il beneficio andrebbe replicato. Ma la questione resta ancora in dubbio. - An.Cr. © RIPRODUZIONE RISERVATA.